

Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 42

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico).

(BURC n.114 del 29 dicembre 2021)

(Testo coordinato con le modifiche e integrazioni di cui alla legge regionale 6 maggio 2022, n. 11)

(Il Governo, con delibera C.d.M. del 24 febbraio 2022, ha impugnato gli articoli 1 e 3. Successivamente, il 28 dicembre 2022, ha deliberato di rinunciare totalmente all'impugnativa, in quanto la Regione ha apportato modifiche alle disposizioni oggetto di impugnativa che consentono di ritenere superate le censure di illegittimità.)

[Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della [l.r. 29/2019](#))

1. L'articolo 1 della [legge regionale 25 giugno 2019, n. 29](#) (Storicizzazione risorse del precariato storico) è così modificato:
 - a) nella lettera a) del comma 2, le parole "per i primi tre anni del rapporto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al collocamento in quiescenza";
 - b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Ai fini del comma 3, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 2 della [legge regionale 13 giugno 2008, n. 15](#) (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008), per i quali gli Enti locali utilizzatori provvedano alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, la Regione eroga un contributo fisso annuo dell'importo di 11.157,24 euro, fino al loro collocamento in quiescenza.

3-ter. Sempre ai medesimi fini del comma 3, l'Azienda Calabria Lavoro è autorizzata a procedere alla stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2 della [l.r. n. 15/2008](#), attualmente contrattualizzati a tempo determinato, riconoscendo un contributo fisso annuo dell'importo di 13.138,18 euro, per ciascuno dei predetti lavoratori assunti a tempo indeterminato, fino al loro collocamento in quiescenza.".

Art. 2

(Introduzione dell'articolo 1-bis della [l.r. 29/2019](#))

1. Dopo l'articolo 1 della [l.r. 29/2019](#) è inserito il seguente:

"Art. 1-bis
(Modalità attuative)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, il dipartimento competente è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari a garantire la prosecuzione delle attività prestate dai lavoratori interessati dalla presente legge."

¹ **Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, della l.r. 6 maggio 2022, n. 11.**

[Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. *Dall'attuazione della presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura nei limiti degli stanziamenti già previsti nel bilancio 2021-2023.*²

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

² Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, della l.r. 6 maggio 2022, n. 11.